



**N. 987-A**

*Relazione orale*  
*Relatore IWOBI*

**TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 7 giugno 2019

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**di concerto con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro della giustizia**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2018**

## INDICE

### Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione ..... » 5

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

5 marzo 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZULIANI)

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo,

preso atto che:

in relazione all'ambito applicativo delle operazioni di transito, viene confermata l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di adempimenti che le forze dell'ordine già compiono in via ordinaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in riferimento alle attività per le quali è stata ipotizzata un'autorizzazione di spesa, si assicura che i relativi oneri sono stati calcolati nel rispetto di un limite massimo e stimati in via prudenziale;

in merito al trasferimento dei proventi di reato, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 dell'Accordo di mutua assistenza in materia penale, si conferma che gli adempimenti ad esso connessi possono essere fronteggiati ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in relazione agli strumenti di cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 dell'Accordo, si fa presente che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuirà al pagamento delle spese di missione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

si condivide l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: « si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni » fino alla fine del comma, con le seguenti: « si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2019-2021**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2019**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*

€ 1,00